

N. R.G. 8221 /2020



TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, Cristina Denaro , letti gli atti e le note di trattazione scritta e sciogliendo la riserva che precede

letta l'istanza depositata dall'avv. Congedo nell'interesse di [REDACTED], con la quale si segnala che, nella redazione della sentenza n. 5258/2022 del 15.12.2022, resa dal Tribunale di Palermo, III sez. Civile, in persona del Giudice D ott. P. Criscuoli, nel procedimento R.G.n. 8221/2020, è stata erroneamente disposta la condanna della azienda ospedaliera al pagamento delle spese legali in favore dell'Erario, sebbene la [REDACTED] non fosse stata ammessa nemmeno in via provvisoria al Patrocinio a spese dello Stato, avendo la stessa solo proposto domanda di ammissione , poi archiviata il 15.11.18 per carenza della chiesta integrazione documentale;

ritenuta la regolarità della notifica alla resistente avventa il 31.10.24 a mezzo pec ::

Evidenziato che *“La parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se condannata a rifondere le spese processuali a quella ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove il pagamento sia disposto, erroneamente, a vantaggio di chi abbia ottenuto il beneficio, il dispositivo della decisione può essere corretto, anche se si tratta di una pronuncia della Corte di cassazione e pure su richiesta della Procura generale presso la S.C. (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4216 del 19/02/2020);*

Ritenuto che può darsi luogo alla correzione anche nel caso inverso in cui sia stata disposto il pagamento in favore dello Stato, in assenza di provvedimento di ammissione al G.P. della parte vittoriosa;

Ritenuto che, nel caso di specie, sussiste un errore materiale , avendo il giudice per mera svista disposto il pagamento in favore dell'Erario sebbene la [REDACTED] non fosse stata ammessa nemmeno in via provvisoria al Gratuito Patrocinio , essendosi ella limitata a proporre istanza di ammissione al predetto beneficio , per altro poi rigettata a seguito della definizione del giudizio;

P.Q.M.



DISPONE correggersi la sentenza n. 5258/2022 del 15.12.2022, resa dal Tribunale di Palermo, III sez. Civile, in persona del Giudice D ott. P. Criscuoli, nel procedimento R.G.n. 8221/2020 sostituendo la frase

Condanna l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo al pagamento delle spese di lite dell'attrice [REDACTED] che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., disponendone il pagamento in favore dell'Erario

Con quella corretta

Condanna l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo al pagamento delle spese di lite dell'attrice [REDACTED] che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.,

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Palermo il 28.11.24

Il Giudice

Cristina Denaro

